

Foligno, li 15 marzo 2011

Prot. N° 122/2011

Spett. UMBRIA TPL e MOBILITA' SPA  
Presidente  
Dott. Giovanni Moriconi  
RSPP  
Ing. Massimo Sabatini  
RLS  
Sig. Massimo Ciani  
p.c. FILT, FIT, UILT, UGL, ORSA  
Segreterie Regionali Umbria  
p.c. FAST FerroVie  
Segreteria Nazionale

LORO SEDI**Oggetto: valutazione dei rischi**

In considerazione della messa in funzione del nuovo apparato **SSC BL3 (Sistema Tecnologico di Bordo)** sulle Aln 776, la scrivente Segreteria Regionale, richiamato l'Art. 2087 del Codice Civile e l'Art. 29 Comma 2 del D.Lgs. 81/2008, intende conoscere quali azioni sono state condotte ai fini della valutazione dei rischi.

Si rammenta che l'Art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008 definisce «azienda»: **“il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”** mentre lo stesso articolo definisce alla lettera t) «unità produttiva»: **“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”**.

Infatti, l'azienda è il complesso della struttura mentre, l'unità produttiva, rappresenta la struttura finalizzata all'erogazione del servizio.

Pertanto, non risulta essere possibile effettuare la valutazione considerando le unità produttive autonome quindi, considerare le Aln 776 come luoghi di lavoro isolati.

Pertanto, gli standard di sicurezza, implementati nelle cabine di guida delle Aln 776 a sostituzione dell'apporto dell'uomo, dovranno tener conto, a nostro avviso, del fatto che trattasi anche di trasporto pubblico quindi, dovranno essere rapportati rispetto all'integrità e sicurezza dei viaggiatori.

Non di meno, gli standard di sicurezza attivati, qualora dovessero essere considerati superiori per la circolazione ferroviaria, ai fini della valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro dovrebbe riferirsi all'Art. 2 comma 1 lettera q) «**valutazione dei rischi**»: “**valutazione globale e documentata** di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” ovvero è obbligato a documentare in maniera inequivocabile la superiorità degli standard.

Inoltre, con riferimento Art. 15. comma 1 lettera z) “*la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti*” il Datore di Lavoro dovrà emanare indicazioni utili allo scopo di verificare quali sono le procedure di verifica dei dispositivi sostitutivi del secondo agente.

A supporto di quanto esposto, l'Art. 15. comma 1 lettera b) recita che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: “**la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro**” pertanto, il Datore di Lavoro dovrà descrivere le misure preventive dimostrando la superiorità dei sistemi automatici rispetto al modello uomo-macchina.

Infine, si rammenta che l'obbligo di valutazione, da parte dei datori di lavoro, dello **Stress da Lavoro Collegato** (S.L.C.) vige dal 31/12/2010 e la sua disciplina è contenuta nell'Art. 28 del D.Lgs. 81/08, che appunto stabilisce a carico del datore di lavoro di considerare, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche quelli collegati allo stress da lavoro collegato, che appare rilevante e significativo nell'attività di condotta delle Aln 776 in virtù del dispositivo installato.

Concludendo, si rammenta che la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro nella riunione del 17 novembre 2010 con lettera circolare del MINISTERO DEL LAVORO del 18 novembre 2010, n. 23692 “*lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni*”, ha fornito le necessarie indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Qualora alla presente non vi fosse alcun riscontro saremo costretti ad intraprendere tutte le azioni utili e necessarie allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale FAST-FerroVie/Confasal

*Stefano Della Vedova*

